



Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 28 settembre 2007¹ sulla protezione dei giovani lavoratori è modificata come segue:

Art. 4 Lavori pericolosi: principi

¹ È vietato l'impiego di giovani per lavori pericolosi.

² Per lavori pericolosi si intendono tutti i lavori che per la loro natura o per le condizioni nelle quali vengono eseguiti possono pregiudicare la salute, la formazione e la sicurezza dei giovani come anche il loro sviluppo psicofisico.

³ Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) stabilisce quali lavori, in base all'esperienza e allo stato della tecnica, sono da considerare pericolosi. In quest'ambito tiene conto del fatto che i giovani, a causa della scarsa esperienza o formazione, non hanno una consapevolezza dei pericoli e una capacità di proteggersi da essi pari a quelle degli adulti.

⁴ I giovani con un certificato federale di formazione pratica (CFP) o un attestato federale di capacità (AFC) possono essere impiegati per lavori pericolosi se svolgono tali lavori nel quadro della professione appresa.

Art. 4a Lavori pericolosi nell'ambito della formazione professionale di base

¹ La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) può, d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), prevedere, nelle ordinanze in materia di formazione, deroghe al divieto di cui all'articolo 4 per i giovani di età superiore ai 15 anni se ciò è necessario al raggiungimento degli obiettivi della formazione professionale di base o alla frequentazione di corsi riconosciuti dalle autorità.

¹ RS 822.115

Le organizzazioni del mondo del lavoro definiscono, nell'allegato ai piani di formazione, misure di accompagnamento concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute. A tal fine consultano preventivamente uno specialista della sicurezza sul lavoro conformemente all'ordinanza del 25 novembre 1996² sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro.

² I giovani possono essere impiegati per i lavori pericolosi per i quali è prevista una deroga ai sensi del capoverso 1 se ciò è necessario al raggiungimento degli obiettivi della formazione professionale di base o alla frequentazione di corsi riconosciuti dalle autorità. L'impiego deve essere parte integrante dell'autorizzazione per formare apprendisti di cui all'articolo 20 capoverso 2 LFPr³. Prima di rilasciare l'autorizzazione per formare apprendisti, l'ufficio cantonale della formazione professionale sente l'ispettorato cantonale del lavoro.

³ La SECO può, su richiesta, accordare autorizzazioni eccezionali per l'impiego di giovani per i lavori pericolosi per i quali non sono previste deroghe nelle ordinanze in materia di formazione se ciò è necessario al raggiungimento degli obiettivi della formazione professionale di base o alla frequentazione di corsi riconosciuti dalle autorità.

Art. 4b Lavori pericolosi nell'ambito di provvedimenti d'integrazione professionale e di preparazione alla formazione professionale di base

¹ I giovani di età superiore ai 15 anni possono essere impiegati per lavori pericolosi al di fuori della formazione professionale di base se i lavori sono svolti nell'ambito di un provvedimento federale o cantonale d'integrazione professionale o nell'ambito di un'offerta di preparazione alla formazione professionale di base conformemente all'articolo 12 LFPr⁴ e se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. il provvedimento o l'offerta sottostà alla sorveglianza di un'autorità secondo le prescrizioni federali o cantonali;
- b. si tratta di un'attività per cui è prevista una deroga in un'ordinanza in materia di formazione secondo l'articolo 4a capoverso 1;
- c. l'azienda dispone di un'autorizzazione per formare apprendisti secondo l'articolo 20 capoverso 2 LFPr che prevede l'impiego di giovani per lavori pericolosi;
- d. l'azienda rispetta, per i lavori svolti dai giovani, le misure di accompagnamento concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute definite nell'allegato ai piani di formazione secondo l'articolo 4a capoverso 1;
- e. i giovani sono sufficientemente e adeguatamente formati, istruiti e sorvegliati durante lo svolgimento di lavori pericolosi da una persona adulta qualificata.

² L'ispettorato cantonale del lavoro può, su richiesta, accordare a un'azienda che non dispone di un'autorizzazione per formare apprendisti secondo l'articolo 20 capoverso 2 LFPr un'autorizzazione eccezionale per l'impiego di giovani di età superiore ai 15 anni per lavori pericolosi al di fuori della formazione professionale di base se

² RS 822.116

³ RS 412.10

⁴ RS 412.10

dal controllo effettuato risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a, b, d ed e. L'ispettorato cantonale del lavoro può limitare nel tempo l'autorizzazione eccezionale e vincolarla a oneri. Si è in presenza di una situazione eccezionale in particolare se l'azienda ha già adottato le misure necessarie per ottenere entro un anno un'autorizzazione per formare apprendisti.

Art. 5 cpv. 2

² È vietato l'impiego di giovani di età inferiore ai 16 anni per il servizio dei clienti in alberghi, ristoranti e caffè. L'occupazione può tuttavia essere autorizzata nell'ambito della formazione professionale di base o di programmi organizzati, a scopo di orientamento professionale, dalle imprese, dalle organizzazioni del mondo del lavoro con responsabilità in materia di formazione e di esame, da enti incaricati dell'orientamento professionale o da enti responsabili di attività giovanili extrascolastiche conformemente alla legge del 30 settembre 2011⁵ sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche.

Art. 8 **Lavori leggeri**
(art. 30 cpv 2 lett. a LL)

Se non è applicabile una disposizione speciale secondo gli articoli 4–7, i giovani di età superiore ai 13 anni possono essere impiegati per lavori che, per il genere o le condizioni in cui vengono eseguiti, non ne compromettano la salute, la sicurezza o lo sviluppo psicofisico e non ne pregiudichino la frequenza e le prestazioni scolastiche. I giovani di età superiore ai 13 anni possono essere impiegati segnatamente nell'ambito di programmi organizzati a scopi di orientamento professionale da parte di aziende, di organizzazioni del mondo del lavoro con responsabilità in materia di formazione e di esame, di enti incaricati dell'orientamento professionale o di enti responsabili di attività giovanili extrascolastiche conformemente alla legge del 30 settembre 2011⁶ sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche.

Art. 22a

Abrogato

II

La presente ordinanza entra in vigore il...

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁵ RS 446.1

⁶ RS 446.1